

Assessorato al
Governo del Territorio



**DISEGNO DI LEGGE:
APPROVAZIONE E DISCIPLINA DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE**

DISEGNO DI LEGGE:
APPROVAZIONE E DISCIPLINA DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Art. 1

Approvazione del Piano Territoriale Regionale

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2004, n. 16 è approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati:
 - a) relazione;
 - b) documento di piano;
 - c) linee guida per il paesaggio in Campania;
 - d) cartografia di piano.
2. La relazione descrive l'architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi ed i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui all'articolo 13 della l.r. n. 16/04.
3. Il documento di piano definisce e specifica, in conformità all'articolo 13 della l.r. n. 16/04, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/04.
4. Le linee guida per il paesaggio:
 - a) costituiscono, il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;
 - b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato al comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della l.r. 16/04;
 - c) definiscono, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 16/04, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
 - d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore di cui all'articolo 14 della l.r. n. 16/04, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dall'articolo 47 della l.r. n. 16/04.
- 5) La cartografia di piano:
 - a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;
 - b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/04 e ne costituisce la base strutturale;
 - c) la carta dei paesaggi di cui alla lettera b) definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico – naturalistiche, agro - forestali, storico – culturali e archeologiche, semiologico – percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi.

Art. 2

Contenuti del Piano Territoriale Regionale

1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale.

2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui al terzultimo e ultimo comma dell'articolo 18 della l.r. n. 16/04, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della l.r. n. 16/04, le intese con Amministrazioni pubbliche e organismi competenti.
3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attuano sull'intero territorio regionale, i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14.

Art. 3

Procedimento di pianificazione paesaggistica

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 144 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'articolo 14 del d.lgs. 24 marzo 2006 - n. 157, disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica così articolato:
 - a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 1;
 - b) linee guida per il paesaggio in Campania, di cui al comma 3 dell'articolo 1, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la salvaguardia, gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
 - c) PTCP con valore e portata di piano paesaggistico, articolato secondo le fasi indicate dall'art. 143 del decreto legislativo 42/04 s.m.i., redatto in coerenza con la carta dei paesaggi e le linee guida per il paesaggio di cui alle lettere a) e b).

Art. 4

Attività di copianificazione

1. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui all'articolo 4 della l.r. 16/04, attraverso le attività di copianificazione di seguito riportate:
 - a) verifica di coerenza a scala regionale degli aspetti paesaggistici dei PTCP, dei piani di settore regionali di cui all'articolo 14 della l.r. 16/04, degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi nei soli casi in cui il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di valori e criticità rilevanti ai fini della pianificazione territoriale e della programmazione socio – economica regionale;
 - b) definizione delle intese istituzionali di cui alla l.r. n. 16/04;
 - c) definizione delle proposte di aggiornamento della pianificazione territoriale regionale;
 - d) definizione degli indirizzi di pianificazione dei campi territoriali complessi definiti al IV quadro territoriale di riferimento del documento di piano del PTR e delle aree di confine interregionali ed interprovinciali nonché la promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e programmi;
 - e) promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e interventi previsti dalla programmazione socio – economica regionale;
 - f) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei grandi progetti previsti dalla programmazione socio-economica regionale, individuati come campi territoriali complessi;
 - g) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei piani strategici delle città capoluogo così come definiti dalla programmazione socio – economica regionale;
 - h) organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione dei territori compresi nei singoli sistemi territoriali di sviluppo individuati nel documento di piano del PTR;
 - i) analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale, individuati nella cornice dei sistemi territoriali di sviluppo di cui al III quadro territoriale di riferimento del documento di piano del PTR, funzionali agli obiettivi operativi della programmazione socio-economica regionale;

- j) definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni del titolo I della l.r. n. 16/04.
- 2. La Giunta regionale approva gli indicatori di cui alla lettera K) del comma 1 e i criteri per l'individuazione delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del dlgs 42/04.
- 3. Sono strumenti delle attività di copianificazione la conferenza permanente di pianificazione e l'accordo di pianificazione.

Art. 5

Conferenza permanente di pianificazione

1. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, è istituita la conferenza permanente di pianificazione.
2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio o suo delegato, è composta dal Presidente della commissione consiliare regionale competente o da altro componente della commissione, suo delegato, dal consigliere economico del presidente, di cui all'articolo 25 della l.r. n. 11/91, dagli Assessori provinciali competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica o loro delegati, in qualità di membri permanenti.
3. La conferenza è integrata, di volta in volta per gli aspetti di specifica competenza, dall'Assessore regionale preposto al relativo piano di settore, dai rappresentanti degli Enti locali, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche competenti, coinvolti nelle attività di copianificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4.
4. Il coordinamento tecnico – amministrativo della conferenza permanente di pianificazione è affidato al Settore regionale competente per il Piano Territoriale Regionale coadiuvato dalla struttura di supporto al responsabile economico del Presidente e dai responsabili delle strutture tecnico – amministrative degli Enti coinvolti.
5. La Conferenza è convocata dal suo Presidente anche su richiesta di uno o più membri permanenti o su proposta, formulata alle Province, da uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici, generali o attuativi e loro varianti, ovvero, per le attività di cui al punto i) del comma 1 dell'articolo 4, dagli enti/organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo.
6. La richiesta di cui al precedente comma 3 è accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:
 - a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;
 - b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;
 - c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle disposizioni recate dalla Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001.
7. Il documento operativo di riferimento di cui al comma 6, elaborato dal soggetto proponente, anche attraverso l'attività dei laboratori di pianificazione di cui all'articolo 7, è trasmesso dal proponente, agli organi competenti sui livelli di pianificazione in esso contenuti, per l'approvazione preventiva.
8. La conferenza permanente di pianificazione si esprime entro quarantacinque giorni sulla compatibilità del documento operativo di riferimento con il PTR e con la programmazione economica regionale.
9. La valutazione negativa della conferenza impedisce l'ulteriore corso della proposta.

Art. 6

Accordo di pianificazione

1. In caso di valutazione positiva della proposta da parte della conferenza permanente di pianificazione di cui all'articolo 5, se necessario, si procede all'accordo di pianificazione che approva gli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e loro varianti, come definiti in sede di conferenza permanente di pianificazione.
2. L'accordo di pianificazione è promosso, dal rappresentante legale dell'amministrazione cui fanno capo gli atti di pianificazione da formare o variare, mediante la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'accordo di pianificazione alla quale partecipano i soggetti pubblici interessati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5 della l.r. n. 16/04.
3. Gli strumenti di pianificazione approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.
4. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/04.

Art. 7

Laboratori di pianificazione partecipata

1. Il laboratorio di pianificazione partecipata, è lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione.
2. Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento di cui al comma 6 dell'articolo 5.
3. Il laboratorio, aperto alle collettività locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio – economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.
4. Il laboratorio ha sede presso il comune, i comuni, l'unione di comuni, gli enti/organismi di responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo o le amministrazioni provinciali, proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 6;
5. L'attività del laboratorio è supportata dalle strutture tecnico - amministrative degli Enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 Locale.
6. La Giunta regionale definisce l'attività, l'articolazione, l'organizzazione ed eventuali forme di sostegno anche finanziarie ai laboratori di pianificazione partecipata.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere finanziario, derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2006 in euro seicentomila, si fa fronte con lo stanziamento di cui alla U.P.B. 6.23.59 mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell'occorrente somma dallo stanziamento di cui all'U.P.B. 7.29.224 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, che si riduce di pari importo ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 della L.R. n. 7/02.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio espressamente riferiti all'attuazione del PTR.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui all'articolo 17 della l.r. n. 16/04 ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.
2. la cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro approvazione, alla Regione Campania,

AGC Governo del Territorio per il completamento del SIT regionale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 16/04.

3. I Comuni che hanno provveduto ad adottare i PUC prima dell'entrata in vigore dei PTCP ne adeguano i contenuti entro 12 mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP.
4. La cartografia di piano di cui all'articolo 1 comma 5 è integrata e modificata con delibera di Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 16/04, sulla sola base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale competente, che si esprime con le modalità e nei termini di cui alla l.r. n. 17/05, aggiorna gli aspetti strategici del documento di piano al fine di garantirne la coerenza con la programmazione socio-economica regionale, relativamente alla definizione dei sistemi territoriali di sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti “le intese istituzionali e le buone pratiche di pianificazione” di cui rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento del PTR.
6. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 16/04 sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale;
7. Dalla data di entrata in vigore del PUC adeguato al PTCP con valore e portata di piano paesaggistico, di cui al precedente comma 2, cessa l'efficacia del PUT, di cui alla legge regionale n. 35/87, per il Comune adempiente.

Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge recante
“Approvazione e disciplina del Piano Territoriale Regionale”

L'entrata in vigore della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14 e l'emanazione del decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006, di modifica e integrazione al decreto legislativo n. 42/04 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” hanno imposto l'obbligo di conformare ai principi di salvaguardia, gestione e valorizzazione del paesaggio, come disciplinati dai suddetti dispositivi normativi, i piani territoriali e urbanistici relativamente alla loro valenza paesaggistica.

La Regione Campania in questo settore ha svolto un'importante ruolo internazionale promuovendo la nascita della “Rete Europea degli Enti Locali e territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio” – RECEP - avvenuta a Strasburgo nel maggio 2006.

A livello regionale, il 2 luglio 2005 presso la Certosa di Padula (SA), al fine dell'avvio di una concreta attuazione a livello locale dei principi della Convenzione, la Regione ha promosso e sottoscritto, insieme ai soggetti istituzionali competenti in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, un documento d'intesa denominato “Carta di Padula” che impegna tutti i sottoscrittori a recepire nei piani di rispettiva competenza i principi della C.E.P.

Con la citata Delibera di Giunta Regionale n. 1475 del 4.11.2005, la Regione ha deliberato la ratifica del documento denominato "Carta di Padula", attuativo dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania e la predisposizione delle linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi intercorsi tra le istituzioni competenti, attraverso l'elaborazione di un documento denominato “Lince Guida per il Paesaggio in Campania” e la definizione di una Carta dei Paesaggi della Campania.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1674/2005 è stato stabilito di dover avviare, conformemente a quanto indicato agli articoli 5 e 6 della Convenzione Europea del Paesaggio, procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche e di valutare specifici paesaggi, tenendo conto dei valori determinati attribuiti dalle collettività locali.

La necessità di una specifica legge regionale di approvazione del piano territoriale regionale (PTR) nasce dall'esigenza di allineare la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 al dettato delle norme del decreto legislativo 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, in particolare a seguito delle modifiche ad esso apportate dal d.lgs 157/2006.

Il principale punto di contrasto normativo si sarebbe verificato in generale rispetto alla pianificazione paesaggistica ed in particolare rispetto alla possibilità, prevista dalla l.r. 16/04 e non contemplata dal d.lgs 42/2004, che i piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) possano avere valenza e portata di piano paesaggistico.

Il “Codice Urbani” infatti prevede un unico piano paesaggistico regionale - art. 135 - con contenuti prescrittivi e vincolanti - art. 143 - cui si conformano tutti i livelli di pianificazione sott’ordinata.

Con il d.lgs. 157/06 il legislatore nazionale reintroduce i concetti di gerarchia dei piani e quindi di gerarchia tra i differenti livelli istituzionali competenti in materia di pianificazione territoriale e di conformità, concetti che il legislatore regionale della Campania ha inteso superare con la l.r. 16/04 che, relativamente agli aspetti della pianificazione paesaggistica, si sarebbe necessariamente dovuto adeguare alla norma superiore sopravvenuta.

Il Piano paesaggistico previsto dal Codice può essere redatto ai sensi dell’art. 143, di intesa tra le Regioni, il MIBAC e il Ministero dell’ambiente e inoltre ai sensi dell’art. 144 le Regioni possono articolare con legge il proprio procedimento di pianificazione paesaggistica.

Per consentire dunque la redazione di PTCP con valenza paesaggistica la Regione Campania ha sottoscritto un’apposita intesa con i Ministeri sopracitati che prevede l’articolazione del piano paesaggistico regionale in cinque piani provinciali con valenza paesaggistica definiti all’interno di un unico, unitario quadro regionale di riferimento paesaggistico costituito dalle Linee guida per il paesaggio in Campania e dalla Carta dei Paesaggi della Campania.

I contenuti dei documenti citati devono necessariamente avere carattere cogente per le Province e i Comuni ai fini della “*conformità*” paesaggistica richiesta dal Codice.

In alternativa le Province possono approvare PTCP senza la valenza paesaggistica e attendere il piano paesaggistico regionale, con i contenuti dell’art. 143, cui si dovranno conformare per legge.

L’uso calibrato dell’art. 144 del d.lgs. 42/04 ha permesso di superare un problema giuridico – amministrativo non secondario, consentendo di non dover modificare la l.r. 16/04 proprio in alcuni dei suoi principali indirizzi politico – istituzionali altrimenti risultanti in pieno contrasto con il Codice Urbani, in particolare come detto circa la possibilità di avere PTCP a valenza paesaggistica e dare quindi un ruolo effettivo alle Province a partire dalla programmazione territoriale.

Per meglio e più compiutamente attuare questo obiettivo di integrazione e di sintesi normativa il disegno di legge “approvazione e disciplina del piano territoriale regionale” introduce ed istituzionalizza l’attività di copianificazione tra i soggetti detentori di competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso la definizione della Conferenza permanente di copianificazione quale strumento teso anche al superamento delle problematiche paesaggistiche ed

urbanistico – territoriali che spesso hanno compromesso la realizzazione di interventi attuativi della programmazione socio – economica regionale.

A tal fine, il disegno di legge introduce la procedura dell'accordo di pianificazione espressamente pensato per la definizione degli aspetti paesaggistici ed urbanistico - territoriali finalizzati alla realizzazione degli interventi e dei programmi di interesse regionale, con particolare riferimento ai progetti finanziati da POR Campania.

Sono stati introdotti altresì misure e strumenti di partecipazione democratica delle collettività interessate dagli interventi suddetti mediante l'istituzione di laboratori di pianificazione partecipata analoghi a quelli istituiti nelle principali città europee interessate da grandi interventi di trasformazione urbanistico – territoriale per i quali assume sempre maggiore importanza il ruolo e la condivisione delle comunità coinvolte.

Un disegno di legge essenziale che traduce in norma quanto già attuato e definito in via sperimentale dalla Regione Campania con gli Enti Locali ed i portatori di interesse diffuso dell'intero territorio regionale in occasione delle fasi di divulgazione del PTR finalizzate alla raccolta delle osservazioni al Piano.

Un processo di grande coinvolgimento che ha visto circa settecentocinquanta soggetti tra Enti, Associazioni, Ordini professionali produrre migliaia di osservazioni che hanno arricchito la proposta di piano territoriale regionale rendendola più aderente al territorio e alla società campana.

Relazione analitica del disegno di legge

<p>Art. 1 <i>Approvazione del Piano Territoriale Regionale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 22 gennaio 2004, n. 16 è approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> e) relazione; f) documento di piano; g) linea guida per il paesaggio in Campania; h) cartografia di piano. 2. La relazione descrive l'architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi ed i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui all'articolo 13 della l.r. n. 16/04. 3. Il documento di piano definisce e specifica, in conformità all'articolo 13 della l.r. n. 16/04, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/04. 	<p>La relazione è il documento di piano specificano quanto stabilito ai commi 2 e 3 del citato articolo 13 che di seguito si riportano:</p> <p><i>'2. Attraverso il PTR la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale; c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale. <p><i>3. Il Pr definisce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale; b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi inescludibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso; c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroporali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni; d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;
---	---

	<p>e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;</p> <p>f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;</p> <p>g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;</p> <p>h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.</p>
4.	<p>Le linee guida per il paesaggio:</p> <p>a. costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;</p> <p>b. forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato al comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della l.r. 16/04;</p> <p>c. definiscono, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 16/04, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;</p> <p>d. contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore di cui all'articolo 14 della. l.r. n. 16/04, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dall'articolo 47 della l.r. n. 16/04.</p> <p>Le linee guida per il paesaggio rispondono all'obbligo da parte della Regione, così come recita il comma 1 del citato articolo 13, al rispetto dei principi della convenzione europea del paesaggio siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" (pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 16 del 20 gennaio 2006 - Supplemento ordinario n. 16) ed entrata in vigore dal 1 settembre 2006.</p> <p>Le linee guida rispondono anche al dettato di quanto stabilito in materia di pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 42 del 2004 "codice dei Beni Culturali e del paesaggio" quando alla lettera a) del comma 4 si stabilisce che esse "costituiscono, il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica".</p> <p>Contengono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per consentire ai piani territoriali di coordinamento provinciale la valenza di piano paesaggistico.</p> <p>Le linee guida alla lettera b) e c) inoltre, rispondono a quanto richiesto dalla l.r. 16/04 in merito agli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e per i carichi insediativi richiesti alla lettera b) comma 3 del citato articolo 13 e per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio come indicato al comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della l.r. 16/04 che definisce quali siano gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica. Infatti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;</p> <p>b) salvaguardia della sicurezza degli insedimenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;</p> <p>c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;</p> <p>d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;</p> <p>e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;</p> <p>f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;</p>

8) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Infine le linee guida contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici indispensabili per la verifica dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani urbanistici comunali relativamente alla compatibilità degli stessi ai piani di settore che come stabilisce l'articolo 14 della l.r. 16/04 regolano specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrando il Ptr in coerenza con le sue previsioni e altresì per la valutazione ambientale strategica.

La verifica di compatibilità dei PTCP è introdotta dal comma 7 dell'articolo 20 della l.r. n. 16/04 che recita quanto segue:

“...Il piano [il PTCP] approvato è trasmesso alla giunta regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali...”.

La valutazione ambientale strategica è introdotta dall'articolo 47 della l.r. 16/2004 specifico sulla “valutazione ambientale dei piani” di seguito si riporta l'articolo di riferimento:

“1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.

3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.

4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.”

La cartografia di piano completa gli elaborati del PTR divendendo la rappresentazione grafica di quanto detto sia nel documento di piano che nelle linee guida costituendone la base strutturale.

Oltre gli elaborati strettamente connessi ed esplicativi del documento di piano contiene la carta dei paesaggi della campagna che da un lato rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione dall'altro il quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse connesso alle rispettive relazioni in uno alla disciplina di uso sostenibile il tutto tale da definire lo statuto del territorio regionale.

5. La cartografia di piano:
 - a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;

	<ul style="list-style-type: none"> b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore di cui all'articolo 14 della L.R. n. 16/04 e ne costituisce la base strutturale; c) la carta dei paesaggi, di cui alla lettera b) definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico – naturalistiche, agro - forestali, storico – culturali e archeologiche, semiologico – percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi. 	<p>Art. 2 <i>Contenuti del Piano Territoriale Regionale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale, ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale. 2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui al terzultimo e ultimo comma dell'articolo 18 della l.r. n. 16/04, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della l.r. n. 16/04, le intese con Amministrazioni pubbliche e organismi competenti. 3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attuano sull'intero territorio regionale, i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14. 	<p>Nel documento di premessa del “rapporto preparatorio per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare per la politica di coesione 2007-13”, adottato con DGRC n. 1809 del 6 dicembre 2005, si stabilisce che:</p> <p>“...Nella strategia di sviluppo della campagna il pir (piano territoriale regionale) è assunto come punto di riferimento nella convinzione che la pianificazione territoriale deve procedere di pari passo alla Programmazione economica. Vogliamo, con il programma 2007/2013, invertire la tendenza e ripristinare il giusto rapporto tra promozione del territorio e programma di sviluppo economico.”</p> <p>L'articolo 18 comma 7 della l.r. 16/04 recita quanto segue:</p> <p>‘Il Ptp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33.’,</p> <p>La CEP stabilisce all'articolo 5 lettera d) che ogni parte si impegna a:</p> <p>“...integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.”</p> <p>L'articolo 144 stabilisce che:</p> <p>‘I. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall’adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli</p>
	<p>Art. 3 <i>Procedimento di pianificazione paesaggistica</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 144 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'articolo 14 del d.lgs. 24 marzo 2006 - n. 157, disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica così articolato: <ul style="list-style-type: none"> a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 1; b) linea guida per il paesaggio in Campania, di cui al comma 3 dell'articolo 1, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la salvaguardia, gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale; 	<p>3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attuano sull'intero territorio regionale, i principi della Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 144 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall'articolo 14 del d.lgs. 24 marzo 2006 - n. 157, disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica così articolato: <ul style="list-style-type: none"> a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 1; b) linea guida per il paesaggio in Campania, di cui al comma 3 dell'articolo 1, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la salvaguardia, gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale; 	<p>La CEP stabilisce all'articolo 5 lettera d) che ogni parte si impegna a:</p> <p>“...integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.”</p> <p>L'articolo 144 stabilisce che:</p> <p>‘I. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall’adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli</p>

	<p>c) PTCP con valore e portata di piano paesaggistico, articolato secondo le fasi indicate dall'art. 143 del decreto legislativo 42/04 s.m.i., redatto in coerenza con la carta dei paesaggi e le linee guida per il paesaggio di cui alle lettere a) e b).</p>	<p><i>immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.”</i></p> <p>il procedimento di pianificazione paesaggistica è articolato secondo tre step sostanziali dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la carta dei paesaggi della Campania; - le linee guida per il paesaggio della Campania - PTCP con valore e portata di piano paesaggistico. <p>Le fasi indicate dall'articolo 143 del d.lgs. 42/04 sono:</p> <p>a) <i>recognitione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;</i></p> <p>b) <i>puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;</i></p> <p>c) <i>analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;</i></p> <p>d) <i>individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;</i></p> <p>e) <i>definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;</i></p> <p>f) <i>determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;</i></p> <p>g) <i>individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;</i></p> <p>h) <i>individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;</i></p> <p>i) <i>tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.”</i></p>	<p>L'articolo 4 della lr 16/04 sulla cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione stabilisce che:</p> <p>“I. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.</p> <p>2. La presente legge disciplina gli strumenti di accordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.</p>
Art. 4 <i>Attività di copianificazione</i>	<p>I. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui all'articolo 4 della l.r. 16/04, attraverso le attività di copianificazione di seguito riportate:</p> <p>a) verifica di coerenza a scala regionale degli aspetti paesaggistici dei PTCP, dei piani di settore regionali di cui all'articolo 14 della l.r. 16/04, degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi nei soli casi in cui il territorio interessato è caratterizzato dalla presenza di valori e criticità rilevanti ai fini della pianificazione territoriale e della programmazione socio – economica</p>		

	<p>b) definizione delle intese istituzionali di cui alla l.r. n. 16/04;</p> <p>c) definizione delle proposte di aggiornamento della pianificazione territoriale regionale;</p> <p>d) definizione degli indirizzi di pianificazione dei campi territoriali complessi definiti al IV quadro territoriale di riferimento del documento di piano del PTR e delle aree di confine interregionali ed interprovinciali nonché la promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e programmi;</p> <p>e) promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e interventi previsti dalla programmazione socio – economica regionale;</p> <p>f) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei grandi progetti previsti dalla programmazione socio-economica regionale, individuati come campi territoriali complessi;</p> <p>g) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei piani strategici delle città capoluogo così come definiti dalla programmazione socio – economica regionale;</p> <p>h) organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione dei territori compresi nei singoli sistemi territoriali di sviluppo individuati nel documento di piano del PTR;</p> <p>i) analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale, individuati nella cornice dei sistemi territoriali di sviluppo di cui al III quadro territoriale di riferimento del documento di piano del PTR, funzionali agli obiettivi operativi della programmazione socio-economica regionale;</p> <p>j) definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni del titolo I della l.r. n. 16/04.</p>	<p><i>3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate.”</i></p> <p>Il presente DLR stabilisce quali siano le attività di copianificazione</p> <p>La verifica di coerenza, insieme a quella di compatibilità, è la nuova procedura stabilita dalla lr 16/04/04 in netta contrapposizione alla vecchia procedura del parere di conformità introdotto dalla lr 14/82.</p> <p>Tale verifica va nella direzione della massimo coinvolgimento degli attori istituzionali coinvolti nei processi di pianificazione.</p> <p>Le intese istituzionali, favorite anche dal quinto quadro territoriale di riferimento del PTR, sono lo strumento per la concertazione in campo pianificatorio e per gettare le basi per una attività di piano che “diventì una buona pratica”.</p> <p>La legge 16/04/04 all’articolo 20 in merito al procedimento del PTCP introduce le intese per conferire allo stesso strumento valenza dei piani di settore di cui all’articolo 18, commi 7 e 9.</p> <p>L’aggiornamento del PTR e gli indirizzi per i campi territoriali complessi sono considerati azioni di copianificazione e quindi di copianificazione.</p> <p>In coerenza con il DSR 2007/2013 la programmazione socio – economica regionale diventa oggetto di condivisione.</p> <p>Il PTR per la definizione delle strategie e delle politiche interne ai STS introduce “le conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile” la cui organizzazione è oggetto di copianificazione</p> <p>La stessa lr 16/04 stabilisce che la regione Campania disciplina la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.</p> <p>Infatti gli indicatori di efficacia stabiliscono l’attitudine di una azione di pianificazione a perseguire gli obiettivi prestabiliti.</p> <p>Lo strumento fondamentale delle attività di copianificazione è la conferenza permanente di pianificazione</p> <p>La conferenza di copianificazione rappresenta lo strumento politico della copianificazione.</p> <p>La conferenza è composta da due gruppi di componenti di pari dignità.</p> <p>Primo gruppo: membri permanenti composto dagli assessori delle cinque province competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, dal consigliere economico del presidente e dal Presidente della commissione consiliare regionale competente presieduto dall’assessore regionale al governo</p>
<p>Art. 5</p> <p><i>Conferenza permanente di pianificazione</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, è istituita la conferenza permanente di pianificazione. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio o suo delegato, è composta dal Presidente della commissione consiliare regionale competente o da altro componente della commissione, suo delegato, dal consigliere economico del presidente, di cui all'articolo 25 della l.r. n. 11/91, dagli Assessori provinciali competenti in materia di pianificazione 	<p>1. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, è istituita la conferenza permanente di pianificazione.</p> <p>2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio o suo delegato, è composta dal Presidente della commissione consiliare regionale competente o da altro componente della commissione, suo delegato, dal consigliere economico del presidente, di cui all'articolo 25 della l.r. n. 11/91, dagli Assessori provinciali competenti in materia di pianificazione</p>

	<p>territoriale e urbanistica o loro delegati, in qualità di membri permanenti.</p> <p>3. La conferenza è integrata, di volta in volta per gli aspetti di specifica competenza, dall'Assessore regionale preposto al relativo piano di settore, dai rappresentanti degli Enti locali, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche competenti, coinvolti nelle attività di copianificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4.</p> <p>4. Il coordinamento tecnico – amministrativo della conferenza permanente di pianificazione è affidato al Settore regionale competente per il Piano Territoriale Regionale coadiuvato dalla struttura di supporto al responsabile economico del Presidente e dai responsabili delle strutture tecniche – amministrative degli Enti coinvolti.</p> <p>5. La Conferenza è convocata dal suo Presidente anche su richiesta di uno o più membri permanenti o su proposta, formulata alle Province, da uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici, generali o attuativi e loro varianti, ovvero, per le attività di cui al punto 1) del comma 1 dell'articolo 4, dagli enti/organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo.</p> <p>6. La richiesta di cui al precedente comma 3 è accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente; b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata; c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle disposizioni recate dalla Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001. <p>7. Il documento operativo di riferimento di cui al comma 6, elaborato dal soggetto proponente, anche attraverso l'attività dei laboratori di pianificazione di cui all'articolo 7, è trasmesso dal proponente, agli organi competenti sui livelli di pianificazione in esso contenuti, per l'approvazione preventiva.</p> <p>8. La conferenza permanente di pianificazione si esprime entro quarantacinque giorni sulla compatibilità del documento operativo di riferimento con il PTR e con la programmazione economica regionale.</p> <p>9. La valutazione negativa della conferenza impedisce l'ulteriore corso della proposta.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Attori coinvolti nell'attività di copianificazione</th> <th>Azioni interne ed esterne alla conferenza permanente di pianificazione</th> <th>Fasi della copianificazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Soggetto proponente - Ente coinvolto nel processo di copianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici, generali o attuativi e loro varianti - Enti/organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo </td> <td> <p>- Richiede alle province, in qualità di membro permanente, di formularle la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento agli organi competenti per l'approvazione preventiva</p> <p>- Accompagnano la richiesta di convocare la conferenza con il documento di riferimento</p> </td> <td> <p>- formula la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento all'organo competente per l'approvazione</p> </td></tr> <tr> <td>Provincia</td> <td></td> <td></td></tr> </tbody> </table>	Attori coinvolti nell'attività di copianificazione	Azioni interne ed esterne alla conferenza permanente di pianificazione	Fasi della copianificazione	<p>Soggetto proponente - Ente coinvolto nel processo di copianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici, generali o attuativi e loro varianti - Enti/organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo 	<p>- Richiede alle province, in qualità di membro permanente, di formularle la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento agli organi competenti per l'approvazione preventiva</p> <p>- Accompagnano la richiesta di convocare la conferenza con il documento di riferimento</p>	<p>- formula la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento all'organo competente per l'approvazione</p>	Provincia			
Attori coinvolti nell'attività di copianificazione	Azioni interne ed esterne alla conferenza permanente di pianificazione	Fasi della copianificazione									
<p>Soggetto proponente - Ente coinvolto nel processo di copianificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici, generali o attuativi e loro varianti - Enti/organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i sistemi territoriali di sviluppo 	<p>- Richiede alle province, in qualità di membro permanente, di formularle la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento agli organi competenti per l'approvazione preventiva</p> <p>- Accompagnano la richiesta di convocare la conferenza con il documento di riferimento</p>	<p>- formula la proposta di convocare la conferenza</p> <p>- Elabora documento operativo di riferimento</p> <p>- Trasmettono il documento di riferimento all'organo competente per l'approvazione</p>									
Provincia											

		<p>preventiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagnano la richiesta di convocare la conferenza con il documento di riferimento 	
Laboratori di pianificazione		Supportano l'elaborazione del documento di riferimento	
Organi competenti sui livelli di pianificazione		Approvazione preventiva documento di riferimento	
Membri permanenti della conferenza		Propongono di convocare la conferenza	
Presidente della conferenza		Convoca la conferenza	Inizio conferenza
Conferenza permanente di pianificazione		Si esprime entro quarantacinque giorni sulla compatibilità del documento operativo di riferimento con il PTR e con la programmazione economica regionale	Verifica procedibilità della conferenza
Conferenza permanente di pianificazione		Valutazione negativa	Fine conferenza
Conferenza permanente di pianificazione		Valutazione positiva	Accordo di pianificazione che approva gli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e loro varianti
Rappresentate legali dell'amministrazione cui fanno capo gli atti di pianificazione da formare o variare		Promuove l'accordo di pianificazione	Inizio C-Conferenza di servizi finalizzata all'accordo di pianificazione
Soggetti pubblici interessati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5 della l.r.n. 16/04.		Partecipano	Esplicitamento conferenze di servizi finalizzata all'accordo di pianificazione.
Organi competenti all'approvazione degli atti di pianificazione da formare o variare		Ratificano entro trenta giorni, a pena di decadenza, l'atto di pianificazione	Fase finale dell'accordo di pianificazione
Art. 6 <i>Accordo di pianificazione</i>	1.	In caso di valutazione positiva della proposta da parte della conferenza permanente di pianificazione di cui all'articolo 5, se necessario, si procede all'accordo di pianificazione che approva gli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e loro varianti, come definiti in sede di conferenza	

	<p>2. permanente di pianificazione.</p> <p>2. L'accordo di pianificazione è promosso, dal rappresentate legale dell'amministrazione cui fanno capo gli atti di pianificazione da formare o variare, mediante la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata all'accordo di pianificazione alla quale partecipano i soggetti pubblici interessati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 20, comma 5 della l.r. n. 16/04.</p> <p>3. Gli strumenti di pianificazione approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/04.</p>	
Art. 7 <i>Laboratori di pianificazione partecipata</i>	<p>1. Il laboratorio di pianificazione partecipata, è lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione.</p> <p>2. Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento di cui al comma 6 dell'articolo 5.</p> <p>3. Il laboratorio, aperto alle collettività locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio – economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>4. Il laboratorio ha sede presso il comune, i comuni, l'unione di comuni, gli enti/organismi di responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale o le amministrazioni provinciali, proponenti l'accordo di pianificazione, è supportato dalle strutture tecnico - amministrative degli Enti coinvolti attraverso anche degli esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 Locale.</p> <p>5. L'attività del laboratorio è supportata dalle strutture tecnico - amministrative degli Enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 Locale.</p> <p>6. La Giunta regionale definisce l'attività, l'articolazione, l'organizzazione ed eventuali forme di sostegno anche finanziarie ai laboratori di pianificazione partecipata.</p>	<p>Il laboratorio di pianificazione partecipata sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento, basi sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata.</p> <p>In tal modo esso diventa lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione e di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio – economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>Il laboratorio, la cui sede è presso il comune, i comuni, l'unione di comuni, gli enti/organismi di responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale o le amministrazioni provinciali, proponenti l'accordo di pianificazione, è supportato dalle strutture tecnico - amministrative degli Enti coinvolti attraverso anche degli esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 Locale.</p>
Art. 8 <i>Norma finanziaria</i>	<p>1. All'onere finanziario, derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2006 in euro seicentonella, si fa fronte con lo stanziamento di cui alla U.P.B. 6.23.59 mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell'occorrente somma dallo stanziamento di cui all'U.P.B. 7.29.224 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, che si riduce di pari importo ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 della L.R. n. 7/02.</p> <p>2. Per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio espressamente riferiti all'attuazione del PTR.</p>	<p>1. All'onere finanziario, derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2006 in euro seicentonella, si fa fronte con lo stanziamento di cui alla U.P.B. 6.23.59 mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell'occorrente somma dallo stanziamento di cui all'U.P.B. 7.29.224 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, che si riduce di pari importo ai sensi del comma 8 dell'articolo 27 della L.R. n. 7/02.</p> <p>2. Per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio espressamente riferiti all'attuazione del PTR.</p>
Art. 9 <i>Norme finali e transitorie</i>	<p>1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche onogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui all'articolo 17 della l.r. n. 16/04 ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.</p> <p>2. la cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro</p>	

- approvazione, alla Regione Campania, AGC Governo del Territorio per il completamento del SIT regionale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 16/04.
3. I Comuni che hanno provveduto ad adottare i PUC prima dell'entrata in vigore dei PTCP ne adeguano i contenuti entro 12 mesi dall'avvenuta approvazione dei PTCP.
4. La cartografia di piano di cui all'articolo 1 comma 5 è integrata e modificata con delibera di Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 16/04, sulla sola base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale competente, che si esprime con le modalità e nei termini di cui alla l.r. n. 17/05, aggiorna gli aspetti strategici del documento di piano al fine di garantirne la coerenza con la programmazione socio-economica regionale, relativamente alla definizione dei sistemi territoriali di sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti “le intese istituzionali e le buone pratiche di pianificazione” di cui rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento del PTR.
6. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 16/04 sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale;
7. Dalla data di entrata in vigore del PUC adeguato al PTCP con valore e portata di piano paesaggistico, di cui al precedente comma 2, cessa l'efficacia del PUT, di cui alla legge regionale n. 35/87, per il Comune aderente.